

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE NAZIONALE GDA ASSOUTENTI E DELLE CONFIGURAZIONI RILEVANTI

Premesso che

in data **03/04/2025** è stata costituita – ai sensi dello Statuto sub **Allegato B** (lo “**Statuto**”) – la fondazione denominata **CER Nazionale “GdA Assoutenti”**,

- (A) la “**Fondazione**”, senza scopo di lucro e destinata ad operare nell’intero territorio nazionale (l’“**Italia**”);
- (B) la Fondazione ha come oggetto sociale prevalente “l’attività di sviluppo di un’economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l’uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, il risparmio energetico e l’autosufficienza energetica”, e - principalmente – l’implementazione di una comunità di energia rinnovabile nazionale (“**CER Nazionale**”);
- (C) l’art. 31 del D.Lgs. del 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii. ha definito modalità e condizioni per l’attivazione di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente nonché per la realizzazione di comunità di energia rinnovabile;
- (D) con la deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 (la “**Delibera**”) e il relativo Allegato A, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (l’“**ARERA**”) ha disciplinato:
 - a) le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione nell’ambito di configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (“**CACER**”), tra cui la comunità di energia rinnovabile (“**Comunità di Energia Rinnovabile**”);
 - b) il modello regolatorio virtuale per le CACER che consente di riconoscere sul piano economico i benefici, ove presenti, derivanti dal consumo in sito dell’energia elettrica localmente prodotta;
- (E) con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 (“**Decreto CACER**”) è stata individuata la tariffa incentivante da riconoscere agli impianti a fonti rinnovabili inseriti, *inter alia*, nelle configurazioni Comunità di Energia Rinnovabile;
- (F) con le regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR (“**Regole Operative**”) come tempo per tempo vigenti, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (il “**GSE**”) ha dettagliato le condizioni e le modalità per la presentazione dell’istanza di accesso, le modalità di comunicazione ai referenti delle configurazioni che beneficiano del Servizio per l’Autoconsumo Diffuso, puntuali criteri di calcolo dei vari corrispettivi e contributi, le modalità di profilazione dei dati di misura e di utilizzo (le Regole Operative e la normativa richiamata nelle precedenti Premesse da (C) a (F), estremi inclusi, come modificata e integrata nel corso del tempo, di seguito la “**Normativa Applicabile**”);
- (G) il modello regolatorio virtuale di cui alla precedente Premessa (D), lett. b) prevede che il GSE eroghi il Servizio per l’Autoconsumo Diffuso per il tramite di un soggetto, denominato “referente” (“**Referente**”) responsabile della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al Servizio per l’Autoconsumo Diffuso, per il trattamento dei dati e per la sottoscrizione del relativo contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal suddetto Servizio per l’Autoconsumo Diffuso (“**Contratto GSE**”) nonché per la cura delle attività e formalità richieste dalla Normativa Applicabile e oggetto del Mandato (come di seguito definito);
- (H) ai sensi della Normativa Applicabile, la CER Nazionale può gestire una o più Configurazioni Rilevanti. Il Referente è tenuto a presentare una istanza al GSE per ciascuna Configurazione Rilevante in modo indipendente;
- (I) la CER Nazionale è regolata, oltre che dalla Normativa Applicabile e dallo Statuto della Fondazione, dal presente regolamento (“**Regolamento**”);
- (J) al fine di accedere al Servizio per l’Autoconsumo Diffuso, ogni Configurazione Rilevante della CER Nazionale ha la disponibilità, sulla base di un accordo di disponibilità sottoscritto con ciascun Produttore rilevante titolare del

relativo Impianto (il “**Contratto di Disponibilità**”), di almeno un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (“**Impianto**”) la cui energia elettrica rileva ai fini della Configurazione Rilevante stessa;

- (K) l’accesso al Servizio per l’Autoconsumo Diffuso permette, in conformità alla Normativa Applicabile, (i) ai Membri di ciascuna Configurazione Rilevante di giovare dei Benefici Economici nonché (ii) al Produttore, a sua discrezione, di beneficiare della componente di Valorizzazione Energia Imnessa, ove prevista.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1.

Definizioni

- 1.1. A ciascun termine indicato con lettera maiuscola nel presente Regolamento sarà attribuito il medesimo significato di cui al presente Articolo:

ARERA	indica l’Autorità Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente.
Benefici Economici	indica i benefici economici – così come individuati dalla Normativa Applicabile e disciplinati <i>sub</i> Articolo 6 - eventualmente riconosciuti dal GSE al Referente della CER Nazionale con riferimento a ciascuna Configurazione Rilevante.
Benefici Economici Netti	indica l’importo dei Benefici Economici dedotti i costi per la gestione ed amministrazione della CER Nazionale così come identificati ai sensi dell’Articolo 8.
CER Nazionale	indica la Comunità di Energia Rinnovabile nazionale “CER GdA Assoutenti”.
Configurazione Rilevante	indica ciascuna configurazione sottesa alla CER Nazionale. Tutti i Membri di ciascuna Configurazione Rilevante sono - secondo quanto previsto dalla Normativa Applicabile - titolari di un punto di connessione alla rete sottesa alla medesima cabina primaria.
Consiglio di Amministrazione	indica l’organo amministrativo della Fondazione, come disciplinato nello Statuto e al quale, <i>inter alia</i> , devono essere indirizzate le Lettere di Adesione.
Consiglio di Indirizzo	Indica l’organo che, ai sensi dello Statuto, approva il presente Regolamento.
Contratto di Disponibilità	indica il contratto tra ciascun Produttore e la CER Nazionale, finalizzato ad immettere la CER Nazionale - e, più specificamente, la Configurazione Rilevante nella quale l’energia elettrica rileva - nella disponibilità dell’Impianto e dell’energia elettrica dal medesimo prodotta.
Contratto GSE	indica il contratto – a valere per ciascuna Configurazione Rilevante – tra il Referente e il GSE per la regolamentazione del Servizio per l’Autoconsumo Diffuso.
Delibera	indica la deliberazione 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022 come disciplinato nel presente Regolamento CER <i>sub</i> Premessa (D).
GSE	indica il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Impianto	indica l’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui la Configurazione Rilevante ha la disponibilità al fine dell’accesso al Servizio per l’Autoconsumo Diffuso.

Lettera di Adesione	Indica la comunicazione ai sensi della quale ciascun Membro aderisce incondizionatamente al presente Regolamento nel format sub Allegato A .
Mandante	indica il legale rappresentante della CER Nazionale che conferisce al Referente il Mandato.
Mandato	indica il mandato senza rappresentanza a favore del Referente, come disciplinato <i>sub</i> Articolo 9 del Regolamento.
Membro	indica ciascun partecipante della Fondazione che – cliente finale e/o produttore, munito dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile – risulti aver aderito al presente Regolamento e, con esso, alla CER Nazionale.
Normativa Applicabile	indica la normativa come individuata nel presente Regolamento <i>sub</i> Premessa (F).
Periodo di Incentivazione	indica il periodo pari a 20 (venti) anni nel corso dei quali sono riconosciuti i Benefici Economici a ciascuna Configurazione Rilevante in modo indipendente, come disciplinato <i>sub</i> Articolo 6.
Produttore	indica l'intestatario dell'officina elettrica di produzione nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto rilevante di cui al Contratto di Disponibilità. Il Produttore può essere un Membro ovvero soggetto terzo della CER Nazionale.
Referente	indica, a seconda del caso, (i) la CER Nazionale, nella persona fisica che ai sensi dello Statuto ne ha la rappresentanza legale ovvero, in alternativa, (ii) il Membro, (iii) il Produttore, soggetto terzo della CER Nazionale, purché munito di qualifica UNI CEI 11352.
Regolamento	indica il presente atto, comprensivo dei relativi allegati, con il quale sono disciplinati i rapporti tra i Membri.
Regole Operative	indica le regole operative <i>sub</i> Premessa (F).
Servizio per l'Autoconsumo Diffuso	indica il servizio, erogato dal GSE e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa dai Membri in ciascuna Configurazione Rilevante.
Statuto	indica lo statuto della Fondazione.
Tariffa di Mercato	indica la tariffa, alternativa alla Tariffa RID GSE, con la quale ciascun Produttore può chiedere venga determinata la componente di Valorizzazione Energia Immissa.
Tariffa RID GSE	Indica la tariffa, alternativa alla Tariffa di Mercato, con la quale ciascun Produttore può chiedere venga determinata la componente di Valorizzazione Energia Immissa.
Valorizzazione Energia Immissa	indica la componente di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto rilevante ed immessa in rete, di cui beneficia il Produttore.

Articolo 2.

Premesse, allegati

2.1. Le Premesse e gli Allegati al presente Regolamento CER costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

2.2. Elenco degli allegati:

- **Allegato A** - *Format* di lettera di adesione
- **Allegato B**– Criteri di ripartizione/destinazione dei Benefici Economici Netti
- **Allegato C** - Informativa Benefici Economici

Articolo 3.

Finalità della CER

- 3.1.** In conformità a quanto previsto dallo Statuto, la CER Nazionale e ciascuna Configurazione Rilevante sono costituite al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale favorendo la transizione energetica e cogliendo in maniera diretta i benefici ambientali ed economici ad essa connessi.
- 3.2.** La CER Nazionale permette ai Membri il perseguimento collettivo di benefici ambientali, economici e sociali.
- 3.3.** Le attività svolte dalla CER Nazionale nonché i settori di intervento sono individuati nel rispetto della Normativa Applicabile e dello Statuto. Eventuali attività in ulteriori settori dovranno essere preventivamente approvate dalla Fondazione secondo i termini e le condizioni identificate nello Statuto.

Articolo 4.

Validità, Efficacia

- 4.1.** Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per tutti i Membri della CER Nazionale e, quindi, per ciascuna Configurazione Rilevante ad essa sottesa.
- 4.2.** Le disposizioni del presente Regolamento sono valide ed efficaci dalla data di approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Indirizzo e trovano applicazione esclusivamente per i Membri della medesima che risultino aver aderito - subordinatamente accoglimento della Lettera di Adesione da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le condizioni identificate nello Statuto – al presente Regolamento e, con ciò, alla CER Nazionale divenendone Membri.
- 4.3.** Le disposizioni del presente Regolamento rimarranno valide ed efficaci per ciascuno dei Membri fino all'occorrenza della prima data tra (i) la scadenza del Periodo di Incentivazione; (ii) venuta meno per qualsiasi ragione o causa della CER Nazionale; (iii) la perdita della qualifica di Membro della CER Nazionale per recesso ovvero per il venir meno dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile; (iv) venir meno, per qualsiasi ragione o causa, del Contratto GSE rilevante.
- 4.4.** Eventuali modifiche della Normativa Applicabile che comportino modifiche o integrazioni del Regolamento, si intenderanno automaticamente recepite e parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 5.

Diritti e doveri dei Membri

- 5.1.** L'adesione e la partecipazione alla CER Nazionale è aperta e volontaria, in conformità alle condizioni e ai termini di cui allo Statuto ed alla Normativa Applicabile. I criteri e le condizioni per divenire Membri sono individuati nello Statuto. Possono divenire membri della Configurazione Rilevante i Membri che siano titolari di punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria di cui alla Configurazione Rilevante di riferimento.
- 5.2.** In conformità a quanto previsto dallo Statuto, a ciascun Membro è consentito recedere in ogni momento e, contestualmente, uscire dalla CER Nazionale, previa comunicazione della dichiarazione di recesso da notificarsi al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come disciplinato dallo Statuto. In ogni caso, il recesso dal Regolamento di cui al presente Articolo ha effetto trascorsi 6 mesi dalla data di notifica della comunicazione di recesso.

- 5.3.** Nel caso di recesso ai sensi del precedente Articolo 5.2, il Membro recedente rinuncia automaticamente ed irrevocabilmente alla quota parte dei Benefici Economici Netti che, secondo i criteri definiti nel presente Regolamento, sarebbero di sua spettanza a far data dalla data di notifica della comunicazione di recesso e fino alla data di efficacia del medesimo”
- 5.4.** La partecipazione alla CER Nazionale non pregiudica i diritti di cliente finale dei Membri, incluso il diritto esplicito di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica. A ciascun Partecipante è espressamente garantito il diritto di scegliere liberamente e in qualsiasi momento il proprio venditore di energia, senza che tale scelta sia in alcun modo vincolata dalla partecipazione alla CER Nazionale.
- 5.5.** In conformità all’art. 31 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 199/2021, i Membri che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all’art. 31 comma 2 lettera a) del medesimo decreto, possono esercitare poteri di controllo sulla CER Nazionale. Le modalità di esercizio di tali poteri, che possono includere specifici diritti di voto o di rappresentanza negli organi, sono disciplinate dal presente Regolamento.
- 5.6.** I Membri sono soggetti ai doveri riportati nello Statuto, nonché nel presente Regolamento. In particolare, ciascun Membro si impegna a:
- a. comunicare prontamente al Referente della CER Nazionale i consumi di propria pertinenza, laddove richiesto, anche per consentire di svolgere ogni attività utile, necessaria ed opportuna nei confronti del GSE e di ogni autorità competente ai sensi della Normativa Applicabile;
 - b. garantire l’accesso e l’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa anche per consentire al Referente di svolgere ogni attività utile, necessaria ed opportuna nei confronti del GSE e di ogni autorità competente ai sensi della Normativa Applicabile;
 - c. acconsentire, per proprio conto, affinché il GSE possa acquisire e utilizzare, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall’Acquirente Unico S.p.A., i dati e le misure relativi alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione di propria pertinenza, ai fini della determinazione dei Benefici Economici e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
 - d. consentire l’accesso agli Impianti e alle unità di consumo che rilevano ai fini della Configurazione Rilevante, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dalla Normativa Applicabile;
 - e. trasmettere e cooperare con il Referente al fine di reperire e condividere dati veritieri, corretti ed esaustivi senza manomissione di nessun apparecchio di controllo o misura rilevante per la Configurazione Rilevante;
 - f. ogni ulteriore attività necessaria, utile o comunque opportuna per consentire al Referente, anche tramite terzi dallo stesso indicati, di adempiere a quanto previsto dalla Normativa Applicabile.

Articolo 5 bis

Diritto di voto dei Membri

5 bis.1 Ciascun Membro della CER Nazionale dispone di un (1) voto, indipendentemente:

- dall'entità dei consumi energetici afferenti al proprio punto di connessione;
- dalla quota dei Benefici Economici Netti di cui è titolare ai sensi dell'Articolo 8 e dell'Allegato F;
- dalla natura giuridica del Membro (persona fisica, persona giuridica, ente pubblico o privato, impresa, ente del Terzo settore);

- dalla data di adesione alla CER Nazionale, purché il Membro risulti regolarmente iscritto al momento dell'esercizio del diritto di voto.

Il principio del voto singolo e paritario è inderogabile per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie indicate al successivo Articolo 5 bis.3.

5 bis.2 Hanno diritto di voto i Membri la cui Lettera di Adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione della CER Nazionale in conformità allo Statuto, e che, alla data di svolgimento della consultazione, siano in regola con gli obblighi previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto. In caso di Membro persona giuridica, il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante pro tempore ovvero da un soggetto munito di idonea delega scritta, nel rispetto di quanto previsto al successivo Articolo 5 bis.5.

5 bis.3 I Membri esercitano il diritto di voto con riguardo alle seguenti materie di competenza della CER Nazionale, fermo restando quanto previsto dallo Statuto in ordine alle competenze degli organi della stessa CER Nazionale:

- approvazione e modifica del presente Regolamento, nei limiti previsti dallo Statuto;
- ogni altra materia che il Consiglio di Amministrazione della CER Nazionale ovvero il Consiglio di Indirizzo ritenga opportuno sottoporre alla deliberazione dei Membri.

5 bis.4 Le consultazioni dei Membri possono avvenire:

- in forma assembleare, mediante convocazione scritta inviata a ciascun Membro all'indirizzo indicato nella Lettera di Adesione, con un preavviso minimo di quindici (15) giorni rispetto alla data fissata per la consultazione;
- in forma telematica, mediante piattaforma di voto elettronico certificata o altro strumento equivalente che garantisca la sicurezza, la segretezza ove richiesta, e la verificabilità del voto.

La convocazione deve indicare:

- l'ordine del giorno con le materie oggetto di deliberazione;
- le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di voto;
- il quorum costitutivo e deliberativo applicabile.

5 bis.5 Ciascun Membro può farsi rappresentare, nell'esercizio del diritto di voto, da un altro soggetto, Membro o non Membro, mediante delega scritta. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre (3) Membri in una medesima consultazione, al fine di preservare il principio di partecipazione paritaria e diffusa. La delega deve essere comunicata al Referente ovvero all'organo incaricato della gestione della consultazione, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione.

5 bis.6 Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto o dalla Normativa Applicabile per specifiche materie:

- le deliberazioni dei Membri sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice (50% + 1) dei Membri partecipanti alla consultazione;
- Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente Regolamento è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei Membri partecipanti alla consultazione;
- in prima convocazione, la consultazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo (1/3) dei Membri aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, ove prevista, la consultazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Membri partecipanti.

5 bis.7 I risultati di ciascuna consultazione sono verbalizzati dal Referente e conservati dalla CER Nazionale. Il verbale indica, per ciascuna deliberazione: il numero dei Membri aventi diritto di voto, il numero dei votanti, il numero

dei voti favorevoli, contrari e astenuti, nonché l'esito della deliberazione. Il verbale è messo a disposizione di ciascun Membro che ne faccia richiesta.

5 bis.8 Le disposizioni del presente Articolo integrano quanto previsto dallo Statuto della CER Nazionale in materia di governance e di partecipazione dei Membri. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Articolo e quelle dello Statuto, prevarranno le disposizioni di quest'ultimo, in conformità a quanto stabilito dall'Articolo 14.3 del presente Regolamento.

Articolo 6.

Benefici Economici

6.1. Ai sensi della Normativa Applicabile attualmente in vigore, sono riconosciuti a ciascuna Configurazione Rilevante i Benefici Economici per la durata di 20 (venti) anni (il **"Periodo di Incentivazione"**).

6.2. La data di decorrenza del Periodo di Incentivazione decorre a partire da:

- a. la data di entrata in esercizio dell’Impianto rilevante, se la richiesta di accesso al Servizio per l’Autoconsumo Diffuso perviene entro 120 giorni solari dall’ultima tra la data di entrata in esercizio dell’Impianto rilevante e la data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE (i.e. 8 Aprile 2024), oppure
- b. il giorno successivo a quello di invio della richiesta di accesso al Servizio per l’Autoconsumo Diffuso in caso di richieste inviate oltre i termini di cui alla precedente lett. a.

6.3. È fatta salva la possibilità per il Referente di indicare una data successiva a quelle di cui al precedente Articolo 6.1 ai fini della decorrenza del Periodo di Incentivazione.

6.4. La mancata comunicazione da parte del Referente al GSE entro i termini di cui ai precedenti Articoli 6.1 e 6.3 comporta la perdita del diritto ai Benefici Economici per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’Impianto rilevante e il giorno di invio della richiesta di accesso al Servizio per l’Autoconsumo Diffuso.

6.5. Ciascun Membro ha preso visione dell’informativa sub **Allegato C** ed è pertanto a conoscenza che, alla data di approvazione del presente Regolamento, i Benefici Economici che possono essere riconosciuti a ciascuna Configurazione Rilevante dal GSE, individuati sulla base della Normativa Applicabile, risultano essere i seguenti:

- a. il contributo per l’energia elettrica autoconsumata, calcolato con riferimento alle unità di consumo/punti di prelievo e unità di produzione localizzati nell’area sottesa alla medesima cabina primaria ("**Valorizzazione**" o "**C_{ACV}**") di cui alla Configurazione Rilevante. La Valorizzazione è pari al prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata (E_{ACV}) e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile ($CU_{Af,m}$) pari alla parte unitaria variabile della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione, pari a 10,57 €/MWh per l’anno 2024 ed, in particolare, sarà calcolata sulla base della seguente formula: $C_{ACV} = CU_{Af,m} * E_{ACV}$, fermo restando che detto corrispettivo sarà adeguato ed aggiornato sulla base della Normativa Applicabile;
- b. una tariffa premio a valere sulla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria ("**Tariffa Premio**" o "**TIP**") di cui alla Configurazione Rilevante. La Tariffa Premio è calcolata come segue:

Potenza nominale dell’Impianto (P) (kW)	Formula (Pz = prezzo zonale orario dell’energia elettrica)	Tariffa massima
$P \leq 200$	$TIP = 80 \text{ €/MWh} + \max(0; 180 - Pz)$	120 €/MWh
$200 < P \leq 600$	$TIP = 70 \text{ €/MWh} + \max(0; 180 - Pz)$	110 €/MWh

P > 600	TIP= 60 €/MWh + max (0;180 - Pz)	100 €/MWh
---------	----------------------------------	-----------

6.6. La Tariffa Premio:

- I. potrà essere corretta, nel caso di impianti di produzione da fonte solare, per tenere conto dei diversi livelli di insolazione sulla base della seguente tabella:

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

- II. qualora il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto rilevante acceda al contributo in conto capitale previsto dal Titolo III del Decreto CACER ("**Contributo PNRR**"), sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$TIP_{\text{Conto Capitale}} = TIP * (1-F)$$

dove F è un parametro che varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun Contributo PNRR, e 0,50, nel caso di Contributo PNRR pari al 40% dell'investimento. Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di Membri che siano enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

6.7. In aggiunta ai Benefici Economici, ciascun Produttore titolare dell'impianto la cui energia elettrica rileva per la Configurazione Rilevante può beneficiare della Valorizzazione Energia Imnessa optando, a seconda del caso e in via alternativa, tra:

- il servizio di cd. "Ritiro Dedicato" dell'energia immessa in rete dal GSE (la "**Tariffa RID GSE**"); ovvero
- ulteriore modalità di valorizzazione a mercato (la "**Tariffa di Mercato**").

6.8. I criteri per la quantificazione dei Benefici Economici e della Valorizzazione Energia Imnessa potranno essere soggetti a modifiche della Normativa Applicabile, tanto in riduzione quanto in aumento.

6.9. Ciascun Membro accetta sin d'ora:

- che la maturazione dei Benefici Economici in capo alla Configurazione Rilevante è condizionata - per l'intera durata del Periodo di Incentivazione - all'accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso, al mantenimento in vigore del Contratto GSE nonché, in generale, all'adempimento di ciascuna e tutte le formalità richieste dalla Normativa Applicabile;
- di rinunciare ad ogni diritto, reclamo o pretesa nei confronti del Referente in caso di mancato o ridotto riconoscimento dei Benefici Economici da parte del GSE;
- le modalità di ripartizione dei Benefici Economici per l'intera durata del Periodo di Incentivazione di cui al successivo Articolo 8;
- le eventuali modifiche e/o integrazioni al Regolamento CER che dovessero essere inserite a seguito di modifiche e/o integrazioni della Normativa Applicabile;
- la Valorizzazione Energia Imnessa è riservata al Produttore ai sensi del successivo Articolo 8;
- le condizioni e i termini di cui al Contratto di Disponibilità anche ai fini del riparto dei Benefici Economici Netti.

Articolo 7.

Modalità di calcolo dei Benefici Economici e della Tariffa RID GSE

- 7.1.** Le componenti dei Benefici Economici di cui all'Articolo 6.5 saranno calcolate secondo le modalità stabilite dalla Normativa Applicabile e, in particolare, tenendo conto che:
- a. l'erogazione in corso d'anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della Tariffa Premio spettante relative a ciascuna Configurazione Rilevante. La prima rata di acconto mensile delle componenti dei Benefici Economici sarà riconosciuta dal GSE nel mese "m+1" rispetto al mese di attivazione del Contratto GSE rilevante, relativamente al periodo compreso tra la decorrenza dello stesso e il mese m. Successivamente, il calcolo e la pubblicazione delle componenti dei Benefici Economici avvengono con frequenza mensile entro il 25 del mese "m+1", con "m" mese di competenza del calcolo;
 - b. il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, delle componenti dei Benefici Economici effettivamente spettanti a ciascuna Configurazione Rilevante (energia elettrica condivisa incentivabile e Tariffa Premio) sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete (c.d. conguaglio). Nel caso in cui, i dati di misura fossero disponibili solo dopo la finestra temporale del 15 maggio dell'anno "a+1", il GSE procederà alla pubblicazione delle componenti dei Benefici Economici effettivamente spettanti a ciascuna Configurazione Rilevante entro il 25 del mese "m+1" detto "m" mese di validazione della misura. L'erogazione delle componenti dei Benefici Economici effettivamente spettanti a ciascuna Configurazione Rilevante avverrà entro il mese successivo a quello di riconoscimento mediante bonifico bancario al Referente.
- 7.2.** Il GSE eroga gli importi spettanti alla Configurazione Rilevante mediante bonifico bancario al Referente, su base mensile e al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 50 €, il tutto a fronte di fatture emesse dal Referente.
- 7.3.** In relazione alla Tariffa RID GSE, qualora richiesta dal Referente per il tramite del Produttore, il GSE procede alla sua pubblicazione entro il 25 del mese m+1 detto m mese di validazione della misura provvedendo alla sua erogazione entro il mese successivo nei confronti del Produttore. Ai sensi della Normativa Applicabile, resta inteso che la prima erogazione dell'anno è effettuata al netto del contributo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del GSE.

Articolo 8.

Allocazione dei Benefici Economici Netti

- 8.1.** I Benefici Economici Netti saranno ripartiti secondo l'allegato F tra i Membri della Configurazione Rilevante ovvero destinati a usi consentiti dalla Normativa Applicabile, il tutto secondo i criteri applicabili alla Configurazione Rilevante.
- 8.2.** I criteri di ripartizione dei Benefici Economici Netti vengono individuati da ciascun Membro della relativa Configurazione Rilevante, mediante indicazione espressa nella Lettera di Adesione.
- 8.3.** Con riferimento alla Tariffa Premio di cui beneficia la Configurazione Rilevante, l'eventuale importo della Tariffa Premio eccedentario – rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale pari al 55% nei casi di accesso alla sola Tariffa Premio ovvero al 45% nei casi di cumulo della Tariffa Premio con il Contributo PNRR – è destinato ai soli Membri diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove è ubicato l'impianto rilevante.
- 8.4.** Il Referente è incaricato di rendicontare alla Fondazione i criteri per il riparto dell'energia elettrica condivisa, predisponendo un report sintetico con indicazione: (a) dell'ammontare dei Benefici Economici spettanti a ciascuna Configurazione Rilevante nonché applicabili a ciascuna Configurazione Rilevante, il riparto dei Benefici Economici Netti tra i Membri.

- 8.5.** Il report di cui all'Articolo 8.4 verrà inviato dal Referente alla Fondazione con cadenza semestrale e, comunque entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di avvenuto riconoscimento dei Benefici Economici, subordinatamente: (i) alla pubblicazione da parte del GSE delle componenti dei Benefici Economici effettivamente spettanti e (ii) alla ricezione della comunicazione con indicazione espressa delle spese che la Fondazione dovrà sostenere e del conseguente importo da sottrarre dall'importo dei Benefici Economici Netti. A tal fine, la Fondazione comunica – con cadenza annuale, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente al Referente l'ammontare complessivo dei costi da detrarre ai Benefici Economici.
- 8.6.** In particolare, il Referente eroga i Benefici Economici Netti, spettanti a ciascun Configurazione Rilevante, come segue:
- (i) le quote di acconto di cui all'articolo 7.1 lettera (a), con cadenza semestrale e in ogni caso subordinatamente dall'avvenuto riconoscimento degli acconti dei Benefici Economici da parte del GSE al Referente;
 - (ii) le quote di conguaglio di cui all'articolo 7.1 lett (b), con cadenza annuale da parte del GSE al Referente. A scanso di equivoci e richiamato quanto previsto al precedente Articolo 7.1 lettera (b), nel corso dell'anno di attivazione del Servizio per l'Autoconsumo Diffuso non vi sarà erogazione delle quote di conguaglio dei Benefici Economici, in quanto non ricevute dal GSE.

Articolo 9.

Mandato al Referente

- 9.1.** Il Referente è la CER Nazionale, nella persona del legale rappresentante della Fondazione come individuata nello Statuto.
- 9.2.** Qualora non trovi applicazione il precedente Articolo 9.1, il legale rappresentante della Fondazione (il "**Mandante**"), potrà conferire ai soggetti previsti dalla Normativa Applicabile un mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento (il "**Mandato**") ai sensi e per gli effetti degli artt. 1705 e ss. del Codice Civile.
- 9.3.** Nei casi di presenza di Produttori terzi (ossia non Membri), il Referente deve aver ricevuto apposito mandato da tali Produttori terzi affinché i relativi Impianti rilevino nell'ambito della Configurazione Rilevante. Il Referente è tenuto a consentire l'accesso agli Impianti di produzione che rilevino ai fini delle Configurazioni Rilevanti, informandone preventivamente i relativi Produttori.
- 9.4.** Il Referente agirà come mandatario al fine del compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici successivi all'eventuale accesso al predetto Servizio per l'Autoconsumo Diffuso, come elencati nel Mandato stesso dando esecuzione a quanto previsto nel presente Regolamento e dalla Normativa Applicabile.
- 9.5.** Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso e saranno intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.
- 9.6.** Nell'esecuzione del Mandato, il Referente sarà dotato di tutti i più ampi poteri all'uopo necessari per l'espletamento del proprio incarico. Al fine di consentire al Referente l'esecuzione del Mandato, il Mandante si impegna a:
- a. consegnare al Referente tutta la documentazione necessaria e a fornire tutte le informazioni utili ai fini dell'espletamento del suo incarico, dichiarando e garantendo sin da ora che tutta la documentazione e le informazioni fornite saranno veritiere, corrette, complete, aggiornate e conformi con la Normativa Applicabile; e

- b. non porre in essere comportamenti che possano in qualsiasi modo compromettere tale esecuzione e, anzi, collaborare con la CER Nazionale e con il Referente al fine dell'espletamento delle attività a lui spettanti.

9.7. Il Referente avrà, *inter alia*, (i) il potere di negoziare e porre in essere con ogni più ampio potere tutte le attività necessarie e/o ritenute opportune per addivenire alla sottoscrizione, in nome e per conto della Configurazione Rilevante, di eventuali accordi e/o contratti che dovessero risultare necessari per l'espletamento del ruolo di Referente nonché per la corretta ed efficiente gestione della CER Nazionale e, di conseguenza, di ciascuna Configurazione Rilevante, con terzi all'uopo individuati fino ad un importo di spesa annua pari a euro 10.000 € nonché (ii) il dovere di gestire le Configurazioni Rilevanti come individuate nel registro, compiendo tutte le attività e gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE delle singole istanze di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per ciascuna Configurazione Rilevante.

Articolo 10.

Rapporti con i terzi

- 10.1.** La Fondazione si riserva di stipulare accordi di collaborazione, convenzioni e sponsorizzazioni con aziende o enti pubblici e privati, per eventi occasionali o in modo continuativo.
- 10.2.** Nei confronti del GSE, dell'ARERA, del Ministero della Transizione Ecologica e delle autorità competenti, il Referente è l'unico responsabile dei ritardi, delle omissioni, delle violazioni, delle elusioni, delle irregolarità e di ogni anomalia, comunque qualificabile, che dovesse essere accertata sia con riferimento alle condizioni previste per l'adesione dei Membri alla Configurazione Rilevante, sia con riferimento ai requisiti previsti per l'impianto rilevante.
- 10.3.** Nel caso in cui il GSE dovesse accertare la sussistenza di una delle fattispecie di cui al precedente Articolo 10.2, eventuali recuperi e/o decurtazioni troveranno applicazione nei soli confronti del Referente. Resta fermo l'eventuale diritto del Referente di rivalersi nei confronti dei Membri di cui alla Configurazione Rilevante di riferimento.

Articolo 11.

Trattamento dei dati personali

- 11.1.** Il registro dei Membri, ove sono conservati tutti i dati a loro afferenti (compresi gli indirizzi necessari per le comunicazioni), viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali di cui al Reg.UE 2016/679 e ss.mm.ii.
- 11.2.** I dati personali dei Membri saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.
- 11.3.** Il responsabile del trattamento dei dati sarà il Referente.

Articolo 12.

Comunicazioni

- 12.1.** All'atto di adesione alla CER Nazionale ciascun Membro sarà tenuto a fornire i propri recapiti, ai quali saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative della CER Nazionale e, di conseguenza, della Configurazione Rilevante per il Membro stesso.
- 12.2.** Eventuali comunicazioni dirette alla CER Nazionale dovranno essere effettuate esclusivamente al Referente, ai seguenti recapiti: e-mail: info@cerdassoutenti.it, PEC: cerdassoutenti@pec.it

Articolo 13.

Clausola DNSH

- 13.1** In conformità al principio “Do No Significant Harm” (“**DNSH**”) e del Regolamento UE 2020/852, la CER Nazionale si impegna a garantire che tutte le attività svolte, i progetti realizzati e gli investimenti effettuati nel proprio ambito non arrechino un danno significativo a: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un'economia circolare, inclusi la prevenzione dei rifiuti e il loro riciclo; e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- 13.2** Il Consiglio di Amministrazione della CER Nazionale assicura il monitoraggio periodico del rispetto del principio DNSH nell'ambito delle proprie attività e ne dà conto annualmente all'Assemblea dei Membri. In caso di accesso a fondi pubblici nazionali o europei, la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH è conservata e messa a disposizione delle autorità competenti per l'intera durata prevista dalla normativa applicabile.
- 13.3** La presente Clausola DNSH si intende automaticamente adeguata alle eventuali modifiche normative intervenute a livello europeo o nazionale in materia di principio DNSH, senza necessità di formale modifica del presente Regolamento, ferma restando la comunicazione ai Membri.

Articolo 14.

Disposizioni finali

- 14.1** Il presente Regolamento è regolato e va interpretato secondo la legge italiana e la Normativa Applicabile.
- 14.2** Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento, nonché tra i Membri per qualsiasi motivo, che non venga risolta mediante amichevole composizione entro 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di una parte di voler instaurare una controversia sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro individuato dallo Statuto, salvo il foro inderogabile del consumatore come per legge ove applicabile.
- 14.3** Il presente Regolamento integra e specifica i contenuti dello Statuto. In caso di ambiguità o discordanza tra le disposizioni del presente Regolamento CER e quelle dello Statuto, prevarranno le disposizioni dello Statuto.

MODULO DI ADESIONE

ALLA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

Comunità Energetica Rinnovabile: CER GdA Assoutenti

Sede legale: VIA Malta, N.3/1 - 16121 GENOVA

C.F.: 95251640108

Email: info@cergdassoutenti.it

1. DATI DEL RICHIEDENTE

☐ Persona Fisica

☐ Persona Giuridica

Nome/Ragione Sociale: _____

Codice Fiscale / P. IVA: _____

Indirizzo/sede Legale: _____

Email: _____

P.E.C. _____

Telefono: _____

2. TIPOLOGIA DI ADESIONE

☐ Consumer

☐ Prosumer

3. DATI DELLA FORNITURA

POD: _____

Indirizzo: _____

Potenza nominale (kW): _____

4. DATI DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

POD _____

CODICE CENSIMP _____

Data di entrata in esercizio _____

Potenza complessiva _____

Indirizzo _____

5. DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ (C.F.: _____), in proprio ovvero nella qualità di _____ della Società _____ (P.IVA.: _____) con sede legale in _____, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 21 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 300/1992 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) GdA Assoutenti, di conoscerne ed accettarne integralmente il contenuto;
- di attenersi a quanto sancito dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere adottate dagli organi sociali della CER GdA Assoutenti;
- in caso di Persona Giuridica, di rientrare nella definizione di "Piccole e Medie Imprese (PMI)" ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6 maggio 2003 e del D.M. 18 aprile 2005;
- in caso di Persona Giuridica, che il proprio oggetto sociale non abbia come attività commerciale prevalente la produzione e dispacciamento di energia elettrica;
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente per finalità connesse alla gestione della CER.
- di impegnarsi a partecipare attivamente alle attività della CER secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento;
- solo se Prosumer, di essere proprietario ovvero di avere la piena disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza non superiore a 1 MW di nuova costruzione ovvero già esistente ma entrato in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) o comunque successivamente alla regolare costituzione della CER, non beneficiante di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

4. FIRMA

Luogo e Data: _____

Firma del Richiedente: _____



ALLEGATI RICHIESTI:

- Copia di un documento di identità in corso di validità
- Copia dell'ultima bolletta elettrica
- Documentazione dell'impianto fotovoltaico (solo per i Prosumer)*

Allegato B

Criteri di ripartizione/destinazione dei Benefici Economici Netti

Ad integrazione e specificazione di quanto previsto sub Articolo 8 del Regolamento e richiamati i contenuti dell'Allegato G "INFORMATIVA BENEFICI ECONOMICI", i Benefici Economici Netti saranno ripartiti equamente tra i Membri della Configurazione Rilevante e/o utilizzati per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli Impianti per la condivisione secondo la Normativa Applicabile e quanto di seguito previsto.

Ai fini del presente Allegato, ciascuna delle opzioni che seguono è da intendersi riferita alla Configurazione Rilevante nel suo complesso e, quindi, applicabile a tutti i Membri ad essa appartenenti.

Il beneficio economico netto verrà ripartito come segue:

- a. 30% membro produttore*
- b. 70% membro consumatore*

Allegato C

INFORMATIVA BENEFICI ECONOMICI

(ai sensi della Normativa Applicabile, i.e., Delibera ARERA 727/2022 (TIAD), Decreto 7 dicembre 2023 n. 414 (Decreto CACER), Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR del 23 febbraio 2024, e s.s.m.i.)

Si riportano di seguito i benefici economici, previsti dalla Normativa Applicabile, per il Servizio per l'Autoconsumo Diffuso:

- un contributo per l'energia elettrica autoconsumata, calcolato con riferimento alle unità di consumo/punti di prelievo e unità di produzione localizzati nell'area sottesa alla medesima cabina primaria ("**Valorizzazione**" o "**C_{ACV}**"). La Valorizzazione è pari al prodotto tra l'energia elettrica autoconsumata (E_{ACV}) e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile ($CU_{Afa,m}$) fermo restando che detto corrispettivo sarà adeguato ed aggiornato sulla base della Normativa Applicabile.

VALORIZZAZIONE ENERGIA AUTOCONSUMATA (" C_{ACV} ") = $CU_{Afa,m} * E_{ACV}$	CER
	Tariffa di trasmissione in BT (10,57 €/MWh per il 2024)

- una tariffa premio sulla quota di energia condivisa attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria ("**Tariffa Premio**" o "**TIP**").

Potenza nominale dell'Impianto (P) (kW)	Formula (Pz = prezzo zonale orario dell'energia elettrica)	Tariffa massima (inclusiva del fattore di correzione)		
		Sud	Centro	Nord
$P \leq 200$	$TIP = 80 \text{ €/MWh} + \max(0; 180 - Pz)$	120 €/MWh	124 €/MWh	130 €/MWh
$200 < P \leq 600$	$TIP = 70 \text{ €/MWh} + \max(0; 180 - Pz)$	110 €/MWh	114 €/MWh	120 €/MWh
$P > 600$	$TIP = 60 \text{ €/MWh} + \max(0; 180 - Pz)$	100 €/MWh	104 €/MWh	110 €/MWh

- un contributo in conto capitale previsto dal Titolo III del Decreto CACER ("**Contributo PNRR**"), determinato sulla base della seguente formula:

$$TIP_{\text{Conto Capitale}} = Tip * (1 - F)$$

dove F è un parametro che varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun Contributo PNRR, e 0,50, nel caso di Contributo PNRR pari al 40% dell'investimento.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

Mediante Statuto o Regolamento, è assicurato che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in % (55% nei casi di accesso alla tariffa premio; 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale) sia destinato ai soli Membri diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti.

La quota percentuale di energia elettrica eccedentaria annuale è calcolata dal GSE, aggregando gli impianti di produzione incentivati in due insiemi:

- a. impianti di produzione che accedono alla sola tariffa premio;
- b. impianti di produzione che cumulano la tariffa premio con un contributo in conto capitale.

L'importo economico annuale afferente alla quota di energia elettrica eccedentaria è così determinato:

$$C_{ACI, ecc} = \sum_j (\% E_{ACI, ecc, j, n} * C_{ACI, j, n})$$

dove $C_{ACI, j, n}$ è pari al contributo economico erogato per l'anno "n" con riferimento agli impianti appartenenti all'insieme "j";

$E_{ACI, ecc, j, n}$ è l'energia elettrica condivisa incentivabile degli impianti appartenenti all'insieme "j" per l'anno "n".